



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XI

Servizio 1° – Procedure di Appalto di Lavori, Servizi e Forniture
C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676 360 – Fax 0932 676244 -
Pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Lavori di riqualificazione del lungomare Bisani - Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa. Intervento di potenziamento e messa in sicurezza della mobilità ciclo-pedonale.
CIG: 94089742F9

FAQ N.1

DOMANDA	RISPOSTA
1. Si chiede se un'impresa qualificata in OG3 class VII, ma non qualificata in OS18-A possa partecipare dichiarando il subappalto integrale ad operatore qualificato della categoria OS18-A?	1. Si conferma che la classifica posseduta nella categoria prevalente (OG3) consente il subappalto per intero della categoria scorporabile OS18-A. Si precisa, altresì, che il concorrente non qualificato per la suddetta categoria a qualificazione obbligatoria, è tenuto a subappaltare dette lavorazioni ad impresa qualificata (così detto subappalto necessario).
2. Si chiede se le categorie OS18-A – OS6 – OG10 - OS24 sono subappaltabili per l'intero importo ad imprese qualificate, ricoprendo per la partecipazione l'importo complessivo con la categoria prevalente.	2. Si conferma che la classifica posseduta nella categoria prevalente (OG3) consente il subappalto per intero delle categorie OS18-A – OS6 – OG10 – OS24. Si precisa, altresì, che il concorrente non qualificato per le suddette categorie a qualificazione obbligatoria, è tenuto a subappaltare dette lavorazioni ad impresa qualificata (così detto subappalto necessario).
3. Si chiede se con un OG3 classifica V è possibile partecipare alla seguente procedura di gara dichiarando il subappalto qualificante per le categorie: OS18-A – OG10 – OS24, riuscendo a coprire tali categorie con l'incremento di un quinto ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010.	3. Si conferma che la classifica posseduta nella categoria prevalente (OG3 class. V) consente il subappalto per intero delle categorie OS18-A – OG10 – OS24 utilizzato l'incremento previsto dall'art. 61 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010. Si precisa, altresì, che il concorrente non qualificato per le suddette categorie a qualificazione obbligatoria, è tenuto a subappaltare dette lavorazioni ad impresa qualificata (così detto subappalto necessario).

<p>4. Si chiede se il Consorzio Stabile in questa fase, deve indicare il nominativo dell'impresa consorziata designata all'esecuzione dei lavori, considerato che il modello non lo prevede.</p>	<p>4. No, se il concorrente è un Consorzio Stabile, in questa fase, non è necessario indicare l'impresa eventualmente designata per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Si precisa, inoltre, che ove il Consorzio designi, in questa fase, la consorziata esecutrice, la medesima non può presentare istanza di manifestazione di interesse come impresa singola per la seguente procedura pena la non ammissione al sorteggio di entrambi i concorrenti.</p>
--	---

Ragusa, 26 settembre 2022

Il Dirigente del Settore XI
Dott. Rosario Spata

